



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO

Approvato dal Consiglio direttivo dell'Ordine con delibera n. 01/REGOLAM/CD/2021
del 09/12/2021

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

Funzione della tassa

I contributi costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

Obbligatorietà

La Tassa dovuta dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La Tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. La Tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

Determinazione della Tassa

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

Comunicazione della Tassa

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, dell'importo della quota e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento.

L'avviso di pagamento sarà comunicato all'iscritto tramite Posta e/o e-mail e/o PEC.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento, posto che l'Iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni direttamente dagli uffici amministrativi dell'Ente.

Modalità di pagamento

Gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro la data di scadenza indicata sull'avviso di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento attraverso le modalità indicate nell'avviso stesso.

Cancellazione dell'iscritto dall'Albo

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della Tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'Albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per l'anno in corso e per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la Tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

Mancato versamento della quota: procedura di recupero.

1° SOLLECITO

Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento della Tassa senza che l'iscritto abbia provveduto, l'incaricato Funzionario Amministrativo procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento.

2° SOLLECITO

Decorsi sessanta giorni dal termine del 1° SOLLECITO senza che l'iscritto abbia provveduto, si procederà ad inviare un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in alternativa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto.

Inadempimento

Il Presidente, coadiuvato dal personale amministrativo, vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti. Entro il 31 dicembre di ogni anno se la morosità persiste, il Presidente procederà a convocare, tramite Racc. A/R e/o PEC, l'iscritto, nel rispetto del D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi

consecutivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018.

La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine trenta giorni dalla notifica della relativa delibera se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo. In caso di avvenuto pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera, il provvedimento di cancellazione non produce effetti.

Comunicazione di cancellazione.

Il Presidente procede con apposita PEC o lettera Racc. A/R, a comunicare al Professionista il provvedimento adottato e, conseguentemente, lo stesso procederà a trasmettere a tutti gli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50

Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- antieconomicità dell'azione di recupero;

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.
